

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2358

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TANASSI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre
1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale
dei prodotti petroliferi

Presentato alla Presidenza il 29 settembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono attualmente fissate in lire 13.893 al quintale per la benzina e per i prodotti petroliferi soggetti ad eguale trattamento fiscale ed in lire 5.162 al quintale per gli oli da gas (gasolio) per autotrazione.

Per poter far fronte alle attuali esigenze di bilancio, il Governo si trova nella necessità di apportare alcuni aumenti alla predetta imposizione fiscale.

A tanto provvede l'articolo 1 dell'unito schema di decreto-legge che aumenta la menzionata imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine da lire 13.893 a lire 15.679 al quintale per la benzina e da lire 5.162 a lire 5.976 al quintale per il gasolio autotrazione.

Identico aumento viene apportato alle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale ed al petrolio diverso da quello lampante tenuto conto che, giusta l'articolo 1 del decreto-

legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, gli anzidetti prodotti sono fiscalmente assimilati alla benzina.

Nel secondo comma del predetto articolo 1 viene stabilita, con effetto dal 1° gennaio 1974, la soppressione dell'agevolazione prevista per la benzina consumata dai turisti stranieri ed italiani all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, tenuto conto che per effetto della svalutazione della lira siffatta riduzione d'imposta di fabbricazione non appare più giustificata.

Per mantenere invariato il rapporto di tassazione esistente tra l'aliquota normale e quella ridotta prevista per la benzina destinata all'azionamento delle autovetture da noleggio e delle autoambulanze viene conseguentemente aumentata quest'ultima aliquota da lire 3.254 a lire 5.040 al quintale.

Inoltre, per mantenere la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo), viene parallelamente aumentata da lire 1.389,30 a lire 1.567,90 al quintale l'imposta dovuta sui quantitativi di « jet fuel JP4 », destinati all'Amministrazione della difesa, eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina, cui l'anzidetto prodotto è pure fiscalmente assimilato.

Per contenere l'aumento del prezzo di vendita dei combustibili per riscaldamento viene stabilita la riduzione dell'imposta di fabbricazione nella misura di lire 300 al quintale, con effetto fino al 31 luglio 1974.

Per ragioni di perequazione del carico tributario vengono poi aumentate da lire 9.040 a lire 10.826 al quintale l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine gravanti sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento — adottato mediante decreto-legge per la ben nota necessità di evitare, con l'immediata applica-

zione, sottrazioni alla maggiore imposizione — contengono le consuete disposizioni per assoggettare all'aumento anche i quantitativi, superiori ai venti quintali, che siano stati già estratti dagli impianti petroliferi o importati col pagamento dell'imposta nella misura precedente e per stabilire sanzioni a carico degli eventuali inadempienti all'obbligo della denuncia di tali quantitativi.

L'articolo 4 precisa che tutte le maggiori entrate derivanti dagli aumenti apportati col decreto in parola sono devolute, attesa la loro destinazione, esclusivamente all'erario dello Stato.

Con l'articolo 5 vengono apportate alcune modificazioni alle disposizioni contenute nella lettera H), punto 4) della tabella A allegata al citato decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, per adeguarle alle modifiche che in sede comunitaria sono state disposte nella stessa materia ai fini del trattamento daziario atteso che la fiscalità interna è collegata a tale trattamento.

L'ultimo comma dell'articolo 5 consente presso gli impianti di distribuzione stradale e presso le stazioni di servizio lo stoccaggio della benzina a basso tenore di piombo (avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro) negli stessi serbatoi nei quali si trova benzina con diverso contenuto di piombo.

La benzina a basso tenore di piombo ha un prezzo di vendita uguale a quello delle altre benzine; essa fruisce, però, di uno sgravio di imposta di lire 180 per quintale per compensare i maggiori costi di produzione. Atteso il diverso trattamento fiscale dovrebbe essere custodita separatamente e ciò crea seri ostacoli alla sua commercializzazione almeno fino a quando non si arriverà alla completa sostituzione della benzina attualmente prodotta con quella a basso tenore di piombo.

La disposizione riveste, pertanto, notevole importanza ed è particolarmente urgente per le finalità ecologiche che essa persegue.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 settembre 1973;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 13.893 a lire 15.679 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1974.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punti 2) e 3), della predetta tabella B, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza e delle autoambulanze, è aumentata da lire 3.254 a lire 5.040 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della citata tabella B per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.389,30 a lire 1.567,90 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 1), della suindicata tabella *B*, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, è aumentata da lire 5.162 a lire 5.976 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla predetta tabella *B* alla lettera *D*), punto 3) per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico, alla lettera *F*), punto 2) per gli oli da gas per riscaldamento e alla lettera *H*), punto 1/d, per gli oli combustibili fluidi è ridotta da lire 350 a lire 50 per quintale.

La riduzione di cui al comma precedente si applica fino al 31 luglio 1974.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 9.040 a lire 10.826 per quintale.

ARTICOLO 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso articolo 2.

ARTICOLO 4.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

ARTICOLO 5.

Dalla lettera *H*), punto 4), della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, sono depennate, relativamente

al trattamento definito di « deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione », le parole « limitatamente agli oli da gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti ».

È abrogato il penultimo comma della predetta lettera H), punto 4).

La benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32, può essere custodita nelle stazioni di servizio e negli impianti di distribuzione stradale anche promiscuamente con le altre benzine.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973.

LEONE

RUMOR — COLOMBO EMILIO — DE MITA —
LA MALFA UGO — GIOLITTI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.